

DIRETTIVA 2001/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2001

in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, integrata dalla direttiva 92/49/CEE ⁽⁵⁾, e la prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio ⁽⁶⁾, integrata dalla direttiva 92/96/CEE ⁽⁷⁾, prevedono che l'autorità di controllo dello Stato membro d'origine rilasci un'unica autorizzazione

alle imprese di assicurazione. Tale unica autorizzazione consente all'impresa di assicurazione di svolgere le proprie attività nella Comunità in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi senza ulteriori autorizzazioni dello Stato membro ospitante e sotto la sola vigilanza prudenziale delle autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine.

- (2) Le direttive in materia di assicurazione che prevedono un'unica autorizzazione di portata comunitaria per le imprese di assicurazione non contengono disposizioni di coordinamento in caso di procedure di liquidazione. Le imprese di assicurazione e altre istituzioni finanziarie sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ⁽⁸⁾. È nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno e della tutela dei creditori prevedere a livello comunitario disposizioni coordinate per le procedure di liquidazione di imprese di assicurazione.

- (3) Occorrerebbe prevedere disposizioni coordinate anche per garantire che i provvedimenti di risanamento, adottati dall'autorità competente di uno Stato membro per salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione e per evitare per quanto possibile la liquidazione, siano pienamente efficaci in tutta la Comunità. I provvedimenti di risanamento contemplati dalla presente direttiva sono quelli che riguardano diritti preesistenti di parti diverse dall'impresa di assicurazione stessa. I provvedimenti di cui all'articolo 20 della direttiva 73/239/CEE e all'articolo 24 della direttiva 79/267/CEE dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva purché conformi alle condizioni contenute nella definizione di provvedimenti di risanamento.

- (4) La presente direttiva ha portata comunitaria riguardo alle imprese di assicurazione definite nelle direttive 73/239/CEE e 79/267/CEE che hanno la sede legale nella Comunità, alle succursali nella Comunità di imprese di assicurazione aventi la sede legale in paesi terzi e ai creditori residenti nella Comunità. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare gli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione nei confronti di paesi terzi.

⁽¹⁾ GU C 71 del 19.3.1987, pag. 5, e GU C 253 del 6.10.1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 319 del 30.11.1987, pag. 10.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 marzo 1989 (GU C 96 del 17.4.1989, pag. 99), confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 9 ottobre 2000 (GU C 344 dell'1.12.2000, pag. 23) e decisione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2001.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

⁽⁵⁾ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

⁽⁷⁾ Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.